

# **Sentenza del 19 settembre 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta**

Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 l. fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda (cfr. Cass. Civ., sez. I, 25 novembre 2015, n. 24046).

*I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di condanna nei confronti di una banca alla restituzione degli importi incassati durante la procedura.*

[Sent. 19.09.2019](#)[Download](#)

(Massima  
a cura di Marika Lombardi)

---

# **Sentenza del 18 settembre 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta**

Ai sensi dell'art. 173  
del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n.  
460/1974,  
convertito in legge n. 588/1974, era consentito alla pubblica  
amministrazione  
di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già  
emessi, con decreto  
ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni  
soggetti alla  
variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi  
rimborsati con gli  
interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei  
titoli della nuova  
serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della  
variazione del tasso  
di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta  
di chiedere la  
riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti  
al tasso  
originariamente fissato, ovvero quella di non recedere  
dall'investimento che  
avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al  
decreto di variazione,  
salvo il diritto del medesimo di ottenere la corresponsione  
degli interessi  
originariamente fissati per il periodo precedente alla  
variazione (cfr. Cass.  
Civ., S.U., 11 febbraio 2019, n. 3963).

*I principi sono stati espressi nel giudizio di  
appello promosso da una s.p.a. avverso la sentenza del*

*Tribunale che aveva  
condannato la società medesima al rimborso di quattro buoni  
postali fruttiferi  
ordinari, con applicazione, anziché del regolamento riportato  
sui titoli  
stessi, del minor tasso d'interesse a seguito dell'emanazione  
del D.M. 13  
giugno 1986.*

[Sent. 18.09.2019](#)[Download](#)

(Massima  
a cura di Marika Lombardi)

---

## **Sentenza del 10 luglio 2019 – Presidente estensore: Dott. Giuseppe Magnoli**

In  
caso di *leasing* c.d. traslativo, è applicabile la disciplina  
dell'art.  
1526 c.c., cosicché, laddove una clausola delle condizioni  
generali di  
contratto preveda l'acquisizione definitiva  
in capo al concedente dei canoni già riscossi, la situazione è  
certamente da  
ricondursi a quella descritta dal secondo comma della norma  
citata. Pertanto,  
non è ammissibile la domanda di restituzione dei canoni  
corrisposti, che  
vengono trattenuti a titolo di indennità, potendo  
l'utilizzatore chiedere

esclusivamente la riduzione dell'indennità convenuta, se eccessiva.

Principi espressi a seguito dell'appello proposto dal curatore del fallimento di un'impresa utilizzatrice avverso la sentenza del Tribunale che, dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto di *leasing* per inadempimento di quest'ultima, aveva disatteso la domanda dalla stessa formulata, volta ad ottenere la restituzione dei canoni pagati.

[Sent. 10.07.2019](#)[Download](#)

(Massima  
a cura di Lorena Fanelli)

---

## **Sentenza del 27 marzo 2019 (Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli)**

*“In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma*

*funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (cfr. Cass., SS.UU., n. 898/2018). Da ciò ne deriva che se il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo, redatti per iscritto, recano il timbro della società correntista e mutuataria e la firma del suo legale rappresentante, il requisito di forma prescritto a pena di nullità deve ritenersi soddisfatto.*

*I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una banca avverso la sentenza del Tribunale emessa all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una s.r.l. e dai suoi fideiussori.*

*Peraltro in tale procedimento la parte appellata aveva censurato l'erroneità del rigetto, contenuto nella sentenza appellata, dell'eccezione di nullità per difetto di forma scritta dei rapporti di conto corrente e di mutuo dalla stessa sollevata in primo grado.*

[Sent. 27.03.2019](#)[Download](#)  
(Massima  
a cura di Marika Lombardi)

---

# **Sentenza del 20 marzo 2019 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli**

In

tema di contratto di locazione finanziaria, l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.

In

tema di locazione finanziaria, nel caso in cui: a) il costo di acquisto del bene; b) i tassi applicati, corrispettivi e moratori, c) il numero e l'ammontare delle rate, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo modifiche successive concordate dalle parti; d) il corrispettivo globale del *leasing*, dato dalla sommatoria delle rate mensili, e) l'ammontare del corrispettivo dell'opzione d'acquisto e il regime fiscale applicato al contratto, siano indicati sin dall'origine del rapporto contrattuale deve ritenersi pienamente soddisfatta la prescrizione

di cui all'art. 117, co. 4, TUB, per la quale devono essere indicati in contratto "il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora", mentre non è richiesta l'esplicita determinazione del TAEG. Infatti il TAEG e l'ISC non rientrano nel contenuto tipico determinato del contratto di locazione finanziaria secondo le prescrizioni che la Banca d'Italia ha adottato in attuazione dell'art. 117, co. 8, TUB.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una s.r.l. nei confronti della società di leasing, con cui chiedeva la trasformazione del contratto di locazione finanziaria da oneroso a gratuito ai sensi dell'art. 1815 c.c. per effetto del riscontro dell'usurarietà del tasso mora e l'accertamento della nullità della clausola relativa al tasso di interesse.*

[Sent. 20.03.2019](#)[Download](#)

(Massime  
a cura di Marika Lombardi)

---

# **Sentenza del 21 gennaio 2019**

**– Presidente: Dott. Donato  
Pianta – Consigliere  
relatore: Dott. Giuseppe  
Magnoli**

La banca che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del rapporto, dal suo inizio e senza cesure di continuità.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo contro la sentenza di primo grado che aveva respinto l'opposizione promossa dalla medesima società avverso il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale in favore di una banca.*

*In particolare, l'appellante chiedeva che fosse dichiarato illegittimo il decreto ingiuntivo in quanto emesso in assenza di prova scritta idonea.*

[Sent. 21.01.2019](#)[Download](#)

(Massima  
a cura di Marika Lombardi)

---

# **Sentenza del 9 gennaio 2019 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli**

Il documento sui rischi in generale è finalizzato a rendere consapevole il potenziale investitore dei rischi cui potrà andare incontro nel prosieguo del rapporto e descrive, tra l'altro, i rischi correlati all'investimento in strumenti finanziari. Da tale documento non può evincersi la caratterizzazione del rischio correlata ad ogni singolo ordine di investimento, perché la sua funzione è soltanto quella di fornire informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti e alle gestioni. La consegna del documento generale sui rischi non può quindi, da sé sola, fornire la prova dell'intervenuto adempimento degli obblighi di informazione posti a carico dell'intermediario.

Con riguardo all'intermediazione finanziaria, l'affermazione o la negazione della validità dei rapporti contrattuali e della responsabilità dell'intermediario non possono emergere mediante indagine peritale, bensì sulla base dei soli elementi probatori acquisiti al giudizio, ex art. 115 c.p.c.,

su impulso  
delle parti (prova orale e documentale).

In tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto, a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Vedi Cass., SS.UU., n. 898 del 16 gennaio 2018)

La validità dei contratti-quadro e delle relative integrazioni inerenti alle operazioni in strumenti finanziari derivati deve essere valutata sulla base del contenuto degli accordi così come risultanti nei contratti stessi, e non dell'attuazione, o meno, di quanto in essi stabilito ed in generale di quanto previsto a carico dell'intermediario come obbligazione di legge. L'eventuale inadempimento infatti attiene al profilo funzionale della causa, non a quello genetico, e pertanto incide sul piano della responsabilità contrattuale, e non su quello

della validità del negozio giuridico.

Il

fatto che la banca gestisca gli ordini vendendo i derivati e finanziando l'investitore per il loro acquisto, così come la pluralità dei ruoli assunti dall'intermediario per la compresenza di attività di consulenza, ricezione di ordini ed eventuale finanziamento per la formazione della relativa provvista, non fa di per sé presumere la sussistenza di interessi in conflitto rispetto a quelli dell'investitore.

*Principi espressi a seguito*

*dell'impugnazione, da parte del cliente di un istituto di credito, della sentenza del tribunale che aveva rigettato la domanda di nullità, o comunque di invalidità, del contratto quadro stipulato con la banca e di tutti i negozi e operazioni relativi, nonché la domanda subordinata di risoluzione di detti negozi per inadempimento dell'istituto di credito.*

[Sent. 09.01.2019](#)[Download](#)

(Massime  
a cura di Marika Lombardi)

---

# **Sentenza del 27 giugno 2018 –**

**Presidente: Dott. Giuseppe  
Magnoli – Consigliere  
relatore: Dott.ssa Vittoria  
Gabriele**

L'annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (in termini Cass. n. 798/2013 e Cass., S.U., n. 2448/2010).

Pertanto, a conto aperto, ovvero in presenza di un

saldo negativo di conto corrente chiuso, la pretesa restitutoria del correntista può trovare accoglimento soltanto ove lo stesso indichi di quali rimesse chiede la restituzione ed in relazione a quali presupposti alle stesse dovrebbe essere attribuita natura solutoria e non ripristinatoria, in relazione ad un conto corrente su cui è incontestato abbiano operato delle aperture di credito.

*La decisione è stata resa a seguito del giudizio di appello promosso da una società in nome collettivo avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda volta a far dichiarare l'illegittimità delle poste passive a favore dell'istituto di credito, nonché l'usurarietà del tasso di interesse, con conseguente condanna dell'istituto medesimo alla restituzione delle somme indebitamente addebitate o riscosse.*

[Sent. 27.06.2018](#)[Download](#)

(Massima a cura di Lorena Fanelli)

---

**Sentenze del 22 marzo 2018,  
n. 906 e 21 giugno 2018 –  
Giudice estensore: dott.**

# Luciano Ambrosoli

È lecita la clausola contrattuale del contratto di *leasing* che determina l'interesse di mora per rinvio all'art. 5, primo comma, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (che risulta in fatto superflua, in quanto il medesimo tasso troverebbe applicazione anche in mancanza di pattuizione), giacché in nessun caso può reputarsi illecito, per contrarietà alla disciplina in materia di usura o per altra causa, il tasso di interesse fissato in base ai parametri applicabili per legge.

Peraltro, la stessa previsione normativa, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e del novellato art. 1248 c.c., di criteri di fissazione del tasso di mora che ben possono determinare il superamento della soglia usuraria corrobora l'opinione della generale estraneità dei tassi di mora alla disciplina in materia di usura, dettata esclusivamente per corrispettivi e remunerazioni in genere del finanziamento.

Conformemente a logica e a lettera dell'art. 1815 c.c., l'eventuale nullità della clausola relativa all'interesse di mora non può estendersi all'autonoma e lecita previsione relativa all'interesse corrispettivo, posta la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e l'autonomia delle pattuizioni contrattuali relative agli uni e agli altri.

Deve ritenersi infondata in diritto la contestazione di usura sopravvenuta.

(Conforme a Cass. Sez. Unite 19 ottobre 2017, n. 24675).

Il piano di ammortamento costante, c.d. alla francese, previsto nel contratto di *leasing*, non importa né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò *tout court* in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi in fatto di un meccanismo che prevede

rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.

(Conforme a Cass. 22 maggio 2014, n. 11400).

La mancata menzione del TAEG e dell'ISC non determina, in sé, la nullità del contratto di *leasing*, in quanto, secondo le prescrizioni della Banca d'Italia adottate in attuazione dell'art. 117, ottavo comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, detti indicatori non rientrano nel contenuto tipico determinato di tale contratto.

Il criterio dell'indicizzazione compiutamente disciplinato nel documento sottoscritto dalle parti e allegato al contratto di *leasing* fondato sulle variazioni di un parametro oggettivo (quale, esemplarmente, il tasso Euribor come rilevato e pubblicato su Il Sole 24 Ore) rispetto ad un incide base di riferimento consensualmente definito in una percentuale determinata alla data della stipulazione non importa potestà unilaterale e discrezionale di modifica delle condizioni contrattuali da parte del concedente, risultando dunque conforme alla previsione dell'art. 118 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

*Principi espressi in ipotesi di rigetto della domanda di accertamento dell'illiceità delle condizioni contrattuali praticate da una società di leasing, e di conseguente ripetizione degli importi indebitamente versati, a fronte dell'asserita usurarietà dei tassi di mora dalla stessa praticati in quanto superiori al tasso di soglia usurario determinato all'epoca della stipulazione del contratto, nonché dell'asserita illegittima previsione di piano di ammortamento c.d. alla francese.*

[Sent. 22.3.2018, n. 906](#)

[Sent. 21.6.2018](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

---

## **Sentenza del 13 giugno 2018, n. 1786 – Giudice estensore: dott. Lorenzo Lentini**

Il potere del giudice di riqualificazione di un contratto, a dispetto del *nomen* apparente, non può essere esercitato con modalità indifferenti al concreto dispiegarsi delle dinamiche operanti nei mercati in cui tale contratto si inscrive, dovendosi richiedere oneri di allegazione “rafforzati” in capo alla parte interessata alla diversa qualificazione del rapporto, laddove si tratti di contratti conclusi nell’ambito di mercati connotati da una forte impronta pubblicistica e da un sostrato regolamentare capillare. L’attribuzione di un determinato *nomen* non presenta meri risvolti privatistici da ricondurre all’autonomia negoziale, ma è frutto di valutazioni tecnico-specialistiche “qualificate”, in quanto effettuate da soggetti professionali, alla luce delle norme imperative applicabili e sotto le rispettive autorità di vigilanza.

Rientrano nella nozione di contratto assicurativo, essendo pertanto impignorabili, a norma, rispettivamente, dell’art. 11, decimo comma, d.lgs. 252/2005 e dell’art. 1923 c.c., i crediti derivanti da prodotti di previdenza complementare di tipo individuale connotati da un termine di “nascita” del diritto alla prestazione coincidente con la maturazione dei

requisiti per l'ottenimento della pensione obbligatoria e da limitate facoltà di riscatto parziale anticipato (laddove sia incontestato che il piano verta ancora nella fase di accumulo e l'assicurato non abbia maturato il diritto pensione obbligatoria), nonché i prodotti assicurativi sulla vita c.d. "multiramo" (nel caso di specie afferenti al Ramo III, Ramo I e a quello c.d. "di puro rischio") laddove la componente mista finanziario-assicurativa (Ramo III) costituisca soltanto uno dei profili che connotano la polizza, non potendosi revocare in dubbio la piena riconducibilità al *genus* di investimento con finalità assicurativa delle componenti di Ramo I e "di puro rischio".

*Principi espressi in ipotesi di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore a fronte del pignoramento dei crediti dallo stesso vantati nei confronti della compagnia assicurativa quali prestazioni discendenti da polizze assicurative sulla vita, nonché prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare.*

[Sent. 13.6.2018, n. 1786](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)